

STATUTO S.F.I.D.A.

PREMESSA

DENOMINAZIONE:

Il Sindacato è nominato “SINDACATO FAMIGLIE ITALIANE DIVERSE ABILITA” in sigla “S F I D A”

SEDE:

La sede del Sindacato è in San Nicandro Garganico (FG) corso Garibaldi nr. 52; si può modificare tale sede con delibera del Direttivo Nazionale.

FINALITA’:

SFIDA, organizzazione sindacale indipendente, rispetta tutti i valori condivisi dalle confessioni religiose, propugna le pari opportunità e garantisce la più ampia libertà di espressione, in quanto organizzata sul principio della più diretta democrazia.

SFIDA non ha scopo di lucro; intende organizzare in un unico Sindacato tutte le persone con disabilità, i loro familiari in tutte le regioni italiane ovvero chiunque intenda impegnarsi nella tutela della disabilità, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Tutte le cariche sociali sono elettive ed i rapporti tra gli associati, indipendentemente dalle cariche o incarichi, sono paritari e reciproci.

SFIDA rappresenta le persone con disabilità e i loro familiari in tutte le regioni d’Italia e in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.

Assume quale proprio logo distintivo: un Cuore con le ali cavalcato da un disabile che sfida il futuro con le armi dell’Amore.

ARTICOLO 1

SFIDA si impegna a promuovere e difendere le verità morali riguardanti la vita sociale, la giustizia, la libertà e tutti gli altri diritti della persona secondo quanto previsto dall’art. 3 della Costituzione Italiana; si impegna a stimolare un’economia al servizio della persona e del bene comune, nel rispetto della giustizia sociale.

SFIDA pubblicizza i servizi volti alla persona attraverso le più opportune modalità. In particolare, organizza convegni, mostre, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, anche all’interno delle aziende. Per il raggiungimento dei propri scopi SFIDA potrà ricevere donazioni, lasciti, legati ed erogazioni liberali sia dagli associati che da enti pubblici e privati.

ARTICOLO 2

La durata di SFIDA è illimitata e può essere sciolta solo attraverso un voto congressuale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei congressisti.

ARTICOLO 3

Possono essere soci di SFIDA le persone fisiche d’ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo (18) anno di età. I soci vengono distinti in:

- soci ordinari: quelli che contribuiscono alle finalità di SFIDA mediante il versamento di una quota associativa annua, continuativa, salvo disdetta;

- soci sostenitori: quelli che contribuiscono alle finalità del Sindacato mediante una diversa quota associativa annua, continuativa , salvo disdetta.

Il tesseramento avviene secondo modalità che vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'iscritto:

- a) ha il diritto, nell'ambito sindacale, all'assistenza e alla tutela dei propri diritti;
- b) ha il dovere di pagare il tesseramento, di osservare le disposizioni statutarie e le altre delibere dei suoi organi emesse nell'ambito delle rispettive competenze;
- c) perde la qualifica di iscritto per espulsione, dimissioni, morosità.

Possono recedere gli iscritti che:

- a) presentano le dimissioni;
- b) abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta al Collegio dei Probiviri, su sollecitazione delle segreterie, constatare se ricorrono i motivi che a norma del presente statuto legittimano l'espulsione. I soci inadempienti devono essere invitati a mezzo lettera raccomandata, fax , e-mail o altro mezzo a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito. Le sanzioni disciplinari a carico dell'iscritto, tenuto conto dell'eventuale recidiva, nonché della gravità del fatto commesso, sono le seguenti:

- a) censura scritta;
- b) sospensione da ogni attività sindacale per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) revoca definitiva da eventuali incarichi;
- d) espulsione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con propria delibera, espelle i soci che:

- a) non osservano le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- b) svolgono attività contrastante con gli interessi del Sindacato;
- c) senza giustificati motivi, non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il sindacato.

ARTICOLO 4

SFIDA è fondata sul principio della più diretta democrazia interna. Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi ed in quelli di controllo, sono elettive, durano quattro anni e possono essere rinnovate, salva diversa prescrizione. Le decisioni degli Organi statuari dovranno essere prese a maggioranza dei presenti alle rispettive riunioni. Il Sindacato è strutturato nei seguenti Organi:

- a) Congresso;
- b) Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Segreteria Nazionale;
- d) Segretario Generale;
- e) Segretario Generale Aggiunto;
- f) Collegio dei Probiviri;
- g) Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) Segreterie Regionali;
- i) Segreterie Provinciali.

Congresso

Il Congresso è l'Organo superiore del Sindacato SFIDA. Si riunisce :

- in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione del Consiglio Direttivo;
- in via straordinaria, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti al Sindacato, richiesta che deve essere formulata per iscritto e contenere gli argomenti che si intendono proporre per la discussione generale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale diramerà in entrambi i casi l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno a tutti gli Organi almeno quattro mesi prima della data stabilita per il Congresso, salvo eventuale diversa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti al Sindacato. I Delegati sono eletti dai Congressi delle Sedi Regionali/Provinciali. Il numero dei delegati al Congresso è vario in quanto dipende ed è collegato in ragione proporzionale al numero degli iscritti. I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale partecipano di diritto con voto consultivo.

Ai fini della determinazione dei Delegati e della loro partecipazione è necessario essere in regola con il tesseramento, con i contributi ordinari e con quelli straordinari pro-congresso entro il termine dei tre mesi precedenti il Congresso stesso. Le votazioni hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati, in ragione di un voto ogni 50 iscritti; i Segretari Regionali e Provinciali sono delegati di diritto, a seguito dei congressi regionali e provinciali. Il Congresso decide a maggioranza dei voti rappresentati, è aperto dal Segretario Nazionale o da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale all'uopo delegato, il quale presiederà fino alla formazione degli Uffici di Presidenza, di Segreteria, della Commissione Verifica Poteri e delle altre cariche congressuali, prima che sia svolta la relazione o sia stato dato inizio alla discussione relativa all'ordine del giorno. Le spese per la partecipazione dei delegati al Congresso sono sostenute, di norma, dalle Segreterie Regionali/Provinciali in proporzione al numero degli iscritti.

Il Congresso ha i seguenti compiti:

- a) approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- b) tracciare le direttive di carattere generale e settoriale di competenza del Sindacato;
- c) eleggere:

il Consiglio Direttivo Nazionale;

il Segretario Generale ed il Segretario Generale aggiunto;

il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;

il Collegio dei Probiviri.

Gli eletti durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dai Delegati e sono impegnative e vincolanti per tutti gli iscritti e i loro organi rappresentativi. Il Congresso, per tutte le questioni di sua competenza, deciderà per alzata di mano o per appello nominale, può decidere con voto segreto quando si tratta di elezioni di organi. Con voto congressuale a maggioranza qualificata dei due terzi può sciogliere il Sindacato.

Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da sette componenti; si riunisce in via ordinaria subito dopo il Congresso e obbligatoriamente almeno due volte l'anno. In via straordinaria, invece, si riunisce su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale, ne ravvisi l'opportunità. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere la Segreteria Nazionale;
- b) dare direttive affinché siano attuate le deliberazioni congressuali;
- c) deliberare su tutte le questioni organizzative, vertenziali o amministrative di ordine generale;

- d) elaborare eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione del Congresso;
- e) fissare le quote di tesseramento;
- f) approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Segreteria nazionale;
- g) emanare un Regolamento di norme attuative dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione e può deliberare se sono presenti la metà dei suoi componenti più uno, in seconda convocazione, con la maggioranza dei componenti presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Segretario Generale e, in sua assenza, da un altro componente la Segreteria, appositamente delegato.

Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Congresso Nazionale. E' il legale rappresentante di SFIDA. Il Segretario Generale è il massimo responsabile dell'attività del Sindacato. Lo dirige e lo coordina unitamente ai componenti della segreteria. Assicura l'unità del Sindacato operando nel rispetto dello Statuto e dei suoi fondamentali principi democratici. In caso di impedimento o di impossibilità nell'esercizio delle sue funzioni può essere sostituito dal Segretario Generale Aggiunto.

Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è costituita da cinque componenti; ne fanno parte il Segretario Generale e i restanti eletti dal Consiglio Direttivo. La Segreteria Nazionale, nella sua collegialità, collabora con il Segretario Generale e si esprime sulle proposte di attribuzione di incarichi ai vari componenti. La Segreteria Nazionale attua la politica del Sindacato secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo. Compete, altresì, alla Segreteria deliberare, in caso di urgente necessità, su questioni di competenza del Consiglio Direttivo, al quale comunque spetta la ratifica delle delibere assunte, nella prima riunione utile. Alla Segreteria sono demandati tutti i compiti di carattere amministrativo-finanziario e relative delibere, compresa la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e due componenti supplenti, tutti eletti dal Consiglio nazionale; al suo interno viene eletto il Presidente dei Revisori dei Conti. I suoi componenti non possono rivestire cariche negli Organi direttivi ed esecutivi nazionali. Risponde delle sue attività davanti al Consiglio. I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti sono:

- a) controllare in generale l'andamento amministrativo del Sindacato, in particolare l'erogazione delle spese e l'affluenza delle entrate;
- b) redigere la relazione dei bilanci preventivi e consuntivi al Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) partecipare, attraverso il suo Presidente, alle riunioni del Consiglio Nazionale. Il suo voto è consultivo.

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri Nazionale si compone di tre componenti effettivi e due componenti supplenti, tutti eletti dal Consiglio nazionale; elegge al suo interno il Presidente. I suoi componenti non possono rivestire cariche negli Organi direttivi ed esecutivi nazionali. Ad esso vengono deferite tutte le questioni disciplinari concernenti sia i membri degli Organi, sia gli iscritti. Le sue riunioni non sono pubbliche, ma in ogni caso devono essere verbalizzate. Il Collegio dei Probiviri concede termine per difese scritte e verbali, decide in maggioranza e in via di equità. Le decisioni vanno motivate, sono definitive e devono essere notificate per iscritto. Il Collegio deve prendere le decisioni entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui è investito del caso. Il Collegio dei Probiviri, attraverso il suo Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Commissioni Permanenti

Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- Assistenza Domiciliare
- Barriere architettoniche
- Riabilitazione e ausili
- Scuola
- Lavoro
- Dopo di noi e Centro Diurno
- Vita indipendente

Segreteria Regionale

In ciascuna Regione è istituita la Segreteria Regionale. La Segreteria regionale è costituita dai Segretari Provinciali della regione, che eleggono al loro interno il Segretario Regionale . Il Segretario Regionale ha il compito di rappresentare nella realtà regionale SFIDA, anche a nome e per conto delle Sedi Provinciali. Risponde del proprio operato alla segreteria Nazionale.

Segreteria Provinciale

Nell'ambito territoriale delle Province sono istituite le Segreterie Provinciali di SFIDA, costituite da un numero di cinque componenti; ne fanno parte il Segretario provinciale e i restanti eletti dagli iscritti provinciali. Qualora le esigenze territoriali lo richiedano è possibile nominare uno o più referenti distrettuali che svolgano, in collaborazione con il segretario e/o la segreteria provinciale, attività e compiti del Sindacato. La Segreteria Provinciale può attivare o revocare Segreterie Territoriali autonome previa autorizzazione della Segreteria Nazionale. Il Segretario Provinciale ha il compito di rappresentare SFIDA nella realtà locale. Risponde del proprio operato alla segreteria regionale.

ARTICOLO 5

Il patrimonio del Sindacato SFIDA è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con contributi, nonché da eventuali lasciti, legati e da erogazioni legali, donazioni.

La gestione del patrimonio è curata dal Segretario Generale. Gli esercizi finanziari del Sindacato si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Segretario Generale, nella prima riunione del Consiglio Nazionale, convocata nel corso di ciascun anno solare, presenta il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario del precedente anno, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Segretario Generale, nell'ultima riunione del Consiglio Nazionale convocata nel corso di ciascun anno solare, presenta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno successivo corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

Al Sindacato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di scioglimento di SFIDA, il Consiglio Nazionale nominerà un liquidatore, il quale al termine della liquidazione devolgerà il patrimonio utile netto residuo all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 6

Le entrate del Sindacato SFIDA sono costituite:

- a) dai contributi versati mediante tesseramento degli iscritti;
- b) dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite;
- c) da eventuali contribuzioni volontarie esterne private o di enti pubblici.

d) da eventuali anticipazioni bancarie in presenza di decreti/determine di enti pubblici.

Le uscite del Sindacato sono costituite:

- a) dalle spese di organizzazione o di amministrazione;
- b) da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o regolamenti delle competenti autorità.

Tutte le altre spese vanno documentate e debbono avere per oggetto esclusivamente servizi, uffici e attività di interesse del Sindacato.

ARTICOLO 7

Il Sindacato risponde con i propri beni (ovvero con le proprie risorse economiche) del danno causato per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. Le Segreterie Provinciali, Regionali e Nazionale rispondono del proprio operato, ovviamente i firmatari non rispondono con beni personali. Il Segretario Regionale e/o Provinciale, nel territorio di propria competenza, sono delegati dal Segretario Nazionale, in qualità di legale rappresentante del Sindacato, ad operare quale procuratore dello stesso ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.